## Quietanza liberatoria con firma autenticata

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386. art. 8

come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 8, comma 7, lettera f-bis)

Comun  Previa d	AUTENTICAZIONI (d.P.R. 28 dicembrichiarazione del/della dichiarante a mezz	IL/LA DICHIARANTE  (Prov.  IE DI DICHIARAZIONE re 2000, n. 445, art. 21) ro di:  IL PUBBLICO UFFICIALE	
Comun  Previa d	e di	IL/LA DICHIARANTE  (Prov.  IE DI DICHIARAZIONE re 2000, n. 445, art. 21)	
Comun Previa d	e di	IL/LA DICHIARANTE  (Prov.  IE DI DICHIARAZIONE re 2000, n. 445, art. 21)	
Comun	e diAUTENTICAZIONI (d.P.R. 28 dicembr	IL/LA DICHIARANTE  (Prov	
	e diAUTENTICAZIONI	IL/LA DICHIARANTE  (Prov	)
		IL/LA DICHIARANTE	 )
•			
•	lì		
dati per	re informato, ai sensi e per gli effetti di sonali raccolti saranno trattati, anche co mento per il quale la presente dichiarazioi	cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c on strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito ne viene resa.	del
	ssegni sopra indicati;	20 all and 10 day 5 Leas 20 all and 2002 in 196 c	ha i
2) di aver	ricevuto gli oneri relativi a spese, interes	si e commissioni e rilascia pertanto quietanza liberat	огіа
n	BANCA/POSTA	importo dí €	
n n	BANCA/POSTA	importo di €	
1) diaver	ottenuto il pagamento degli assegni banca	ari/postali: importo di €s-	
	·	CHIARA	
all'es uffici	o dalla professione e arte.»	si più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici	
3 per c pubbi 4	. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art onto delle persone indicate nell'articolo 4, comma lico ufficiale. Se i mati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commes:	ticoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese a 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a asi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione	
1 ai sei 2	nsi del codice penale e delle leggi speciali in materia I l'esibizione di un atto contenente dati non più risp	pondenti a verità equivale ad uso di atto falso.	
		dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:	
		, Via, n	
		***************************************	
residente r		1	

## Articolo 21 - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio